



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

**Ai Comuni Beneficiari dei Progetti**

**Alla Associazione Nazionale Comuni Italiani**

**OGGETTO:** Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 1, in materia di sospensione dei termini previsti per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Progetto Giubileo della Luce.

## 1. Introduzione

L'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 e recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha previsto, al comma 1, che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*.

Tale disposizione è stata espressamente interpretata dall'Ufficio legislativo di questo Ministero nei termini che seguono: la norma *“prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedurali per il periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020. Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell'ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art.2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine”*.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento alla sospensione dei termini previsti per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Progetto Giubileo della Luce.

Nel 2015 questa Direzione Generale ha stipulato un Protocollo d'intesa con Anci, volto alla realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico dell'illuminazione di edifici di culto di particolare pregio culturale ed artistico, localizzati sul territorio di Comuni italiani interessati dai percorsi giubilari.

A valle di questo Protocollo d'intesa (successivamente integrato) sono stati selezionati i Comuni beneficiari dei finanziamenti, definiti gli interventi da realizzare presso gli edifici di culto ivi individuati e

specificati i relativi cronoprogrammi, le risorse assegnate a ciascuno e le modalità di erogazione. In particolare, dopo l'approvazione di un primo elenco di 17 interventi ammessi al finanziamento, nel 2017 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria con l'ammissione di ulteriori 33 progetti.

Per questi ultimi in ragione della posteriorità dello scorrimento della graduatoria e al fine di consentire il completamento delle attività ed assicurare l'unitarietà dell'intero Progetto è previsto il termine di conclusione dei lavori al 31 maggio 2020, come da Decreto Direttoriale prot. 151/CLE del 31 maggio 2018 (registrato presso la Corte dei Conti il 14 giugno 2018 al Foglio n. 1-2114).

Tale termine di conclusione dei lavori è stato riportato nelle singole convenzioni stipulate tra questa Direzione Generale, l'Anci e i Comuni beneficiari dei finanziamenti, con l'espressa previsione della non prorogabilità del medesimo termine, e della conseguente ammissibilità al finanziamento delle sole spese sostenute e quietanzate per le attività realizzate dai Comuni entro tale data.

L'emergenza epidemiologia da Covid-19 che sta gravemente colpendo il nostro paese impone ora una riconsiderazione di tale contesto disciplinare, ed in particolare dei termini di conclusione degli interventi ammessi al finanziamento.

Alla luce delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento del contagio, i lavori di realizzazione di alcuni degli interventi ammessi al finanziamento sono stati già sospesi dai relativi direttori dei lavori, facendo richiamo dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016. Tale norma dispone, infatti, che *“In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale e' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”*.

Sul punto, sebbene questa Direzione Generale abbia riscontrato alcune richieste di chiarimenti giunte prima dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria confermando il termine di conclusione dei lavori al 31 maggio 2020, la stessa ritiene ora di dover rivedere tale posizione alla luce dell'entrata in vigore del D.l. n. 18/2020.

## **2. Modalità di applicazione dell'articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016 e dando specifica attuazione all'articolo 103 del d.l. n. 18/2020, **si ritiene che il termine di conclusione degli interventi ammessi al finanziamento con Decreto Direttoriale prot. 151/CLE del 31 maggio 2018 ed originariamente fissato al 31 maggio 2020 sia stato prorogato ex lege al 22 luglio 2020.**

La presente Circolare è pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione e sul sito Internet Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Giusy Lombardi